**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

***LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI***

**ART. 1**

**OGGETTO DELL'APPALTO**

Procedura negoziata senza previa publicazione di bando come da Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera del consiglio Comunale n. 59 in data 15.07.2009 e ai sensi del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i. così come recepito dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011, relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI”. CIG: Z0F1CA6190

L’Appaltatore deve far fronte alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativamente ai lavori contabilizzati nelle strade indicate nel computo metrico estimativo.

L’Appaltatore è tenuto unicamente verso il soggetto Appaltante, di seguito denominato Amministrazione, a svolgere attività organizzativa e tecnica per l’attuazione degli interventi. A carico dell’Amministrazione vi è l’obbligo al pagamento dei corrispettivo per i lavori eseguiti, previa verifica degli stessi.

I lavori saranno contabilizzati e liquidati a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs 163/2006.

Ove le opere richieste non trovino riscontro nell’elenco prezzi della Regione Sicilia saranno autorizzate e contabilizzate in Economia.

**ART. 2**

**AMMONTARE DELL’APPALTO**

1. L’importo complessivo presunto dei lavori, per tutte le lavorazioni che si andranno ad eseguire, ammonta ad €. 31.208,51 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.936,26.

**ART. 3**

**DURATA DELL’APPALTO**

1. La durata del contratto d’appalto è di 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data della formale consegna dei lavori, intesa come inizio del periodo di validità contrattuale, tale termine può essere prorogato a discrezione della direzione dei lavori.
2. Detta consegna deve avvenire entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di stipula del contratto.
3. A seguito della consegna formale dei lavori saranno emessi di volta in volta gli ordinativi dei lavori da eseguirsi da parte dell'impresa aggiudicataria.
4. L’Impresa è tenuta a completare i lavori iniziati prima della scadenza del contratto, nei tempi fissati nell’ultimo ordinativo o comunque quello che prevede il maggior tempo di esecuzione.

**ART. 4**

**RICHIESTA INFORMAZIONI - COMUNICAZIONI**

1. Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico devono essere richieste unicamente al SERVIZIO 2 “Lavori Pubblici0” dell’AREA III – tel. 0924/923453, mail [salvatore.bonura@unionebelice.it](mailto:salvatore.bonura@unionebelice.it) , in persona del Responsabile del Procedimento (Geom. Salvatore Bonura).
2. Ove non diversamente specificato, tutte le comunicazioni saranno effettuate a mezzo mail.

**ART. 5**

**DIREZIONE LAVORI**

1. L’Amministrazione nomina, ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. n. 163/2006, per i lavori da svolgersi, quale Direttore Lavori il Geom. Benedetto Fontana.
2. Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui l’impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.
3. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell’impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l’impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell’impresa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori o all’adempimento di mansioni che l’impresa intendesse loro affidare.
4. Egli fornirà all’impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’affidamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato ulteriori disposizione per cui, nell’eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l’impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
5. Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento ordinato e procederà all’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, dandone comunicazione al Responsabile dei Procedimento.

**ART. 6**

**RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE**

Così come stabilito dall’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto d.m.l.p. 19.04.2000 n. 145 l’appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l’esecuzione dei lavori, restando sempre, l’appaltatore stesso, responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Tale persona, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà essere immediatamente sostituita senza bisogno di alcun speciale motivo e senza indennità di sorta per l’appaltatore o per il suo rappresentante sostituito.

**ART. 7**

**DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

1. Ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso rispetto all’importo a base di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli interi eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso intero superiore al 20 per cento. Su richiesta dell’aggiudicatario, ed in presenza delle condizioni di cui all’art. 40, comma 7, del Codice, è applicabile la riduzione della cauzione definitiva in esso prevista.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto.

3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Istituto, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell’esecuzione contrattuale.

**ART. 8**

**SUBAPPALTO**

1. In merito al subappalto si applica l'art. 118 del Codice dei Contratti. E' assolutamente vietato il subappalto, in tutto o in parte, e la cessione del contratto ad altre Ditte, senza l'espresso consenso scritto dell'Amministrazione dell'Istituto.

**ART. 9**

**COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L’Appaltatore è responsabile di qualunque danno provocato a persone ed alle cose, di terzi e dell’amministrazione, di propri dipendenti, e quindi l’Amministrazione si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sul’luogo e per cause delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato, quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell’Appaltatore e dei suoi dipendenti.
2. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicataria da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Prima della sottoscrizione dei contratto, deve essere presentata apposita polizza assicurativa Tutti Rischi, con massimale non inferiore a 500 mila euro.
4. Le franchigie e gli scoperti previsti nella polizza sono a carico dell’appaltatore.
5. I relativi premi dovranno essere pagati dall’Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione.

**ART. 10**

**SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE**

Sono a carico dell’impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa:

1. le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
3. le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
4. le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato (verbale, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
5. le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa;
6. le tasse e gli altri oneri e i tributi comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, ecc.);
7. le tasse e gli oneri e i tributi per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti.

**ART. 11**

**ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE**

1. Con la firma del contratto l’Appaltatore accetta la piena responsabilità penale e civile per la qualità e la perfetta riuscita dei lavori, rispondendo di tutti i danni che - per vizio o difetto dei materiali e dei manufatti, di esecuzione delle opere o per qualsivoglia altra ragione, per fatto proprio o dei suoi dipendenti - possano derivare all’amministrazione od a terzi.
2. Oltre agli obblighi previsti nelle norme del presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore, e compensati nei prezzi di contratto, i seguenti altri obblighi:
   1. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 come modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10.09.1993 n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
   2. Le rimozioni, al termine di ogni gruppo di opere e solo previo consenso della Direzione dei Lavori, dei mezzi impiegati nell’esecuzione, sgombero e trasporto di materiali di ogni genere.
   3. Lo smaltimento dei materiali di risulta secondo quanto previsto dalla legge e la relativa certificazione quando dovuta.
   4. Le spese per la fornitura di eventuali fotografie, ove richieste dalla Direzione Lavori e nel numero non superiore a 5 per ogni intervento.
   5. Di provvedere alla perfetta pulizia quotidiana di tutte le parti comuni o di qualsiasi altra opera interessata in qualche modo dai lavori eseguiti.
   6. La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche c/o private od a persone sollevando l’Amministrazione appaltante, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità, tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza.
   7. Per le opere impiantistiche oggetto di appalto e rientranti nel Decreto 22.01.2008 n. 37, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto. La dichiarazione deve essere resa in triplice copia originale firmata da un tecnico abilitato e iscritto all’Albo Professionale. Sarà cura dell’Amministrazione e dell’appaltatore inviare agli enti previsti dalla Legge, copia della dichiarazione ciascuno in ordine alla propria competenza.

Il Direttore dei Lavori, nel suo certificato di regolare esecuzione, deve fare menzione dell’avvenuta dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

1. Redazione di eventuali calcoli statici o impiantistici e i progetti esecutivi in generale da sottoporre all’approvazione della D.L.
2. Polizza assicurativa.
3. Elenco trasmesso via fax, entro le ore 9 di ogni lunedì successivo alla settimana lavorativa, al Direttore Lavori con le seguenti notizie: località - via n. civico, in cui l’impresa opera e elenco nominativo degli operai;

**In assenza del suddetto elenco verrà trattenuta, senza nessuna formalità, negli stati avanzamento lavori, una penale pari a €. 50,00 per ogni omissione della comunicazione giornaliera.**

1. Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi in scala adeguata su scelta della Direzione Lavori) e/o progetto da presentare agli Enti competenti per lavori di canalizzazioni qualora si eseguano sostituzioni, nuovi tratti, variazioni di rete fognaria, rete acquedotto, linee elettriche e recinzioni.
2. L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull’appaltatore, restandone sollevata sia l’amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza.
3. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell’acqua, dell’energia elettrica occorrenti per l’esecuzione delle opere.
4. L’assunzione, ove l’appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all’Albo di categoria quale direttore tecnico del cantiere; il nominativo ed il domicilio del direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla Direzione dei lavori, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori.
5. La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i tracciamenti, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione dei lavori.
6. Sono a carico dell’impresa appaltatrice eventuali sanzioni amministrative per inottemperanze alle ordinanze comunali e delle ASL, qualora non vengano eseguiti i lavori in tempi utili o vengano disattesi nonostante gli ordini impartiti dalla D.L.
7. Eventuali versamenti relativi a tasse e concessioni (VV.FF., ASL, Comune ecc.) nonché le eventuali sanzioni amministrative emesse durante l’esecuzione dei lavori per cause da imputare all’Appaltatore.
8. La predisposizione di preventivi secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Direzione Lavori.  **Per la ritardata trasmissione verrà applicata una penale pari a €.25,00 per ogni giorno di ritardo.**

3. L’Appaltatore deve tenere in particolare considerazione il fatto che la maggior parte dei lavori viene eseguita a diretto contatto con l’utente, per cui deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’operatività e l’agibilità, anche parziale, degli ambienti, salvo diversa indicazione della D.L. Il personale impiegato deve pertanto mantenere sempre un comportamento ineccepibile sotto il profilo della correttezza, della serietà e dell’educazione.

In nessun caso il personale, e fra questo rientra anche il rappresentante dell’impresa presente in zona, può recepire istanze dell’utente, ma deve riportare ogni eventuale richiesta o reclamo al Direttore dei Lavori al quale è demandato il compito di valutare ogni istanza.

4. In assenza di preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori, l’appaltatore non può assolutamente eseguire opere per conto dell’utente, anche fuori dall’orario normale di lavoro, negli stabili oggetto del presente appalto.

5. L’Appaltatore deve avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e dei veicoli. Ciò senza pretendere compenso alcuno per eventuali opere provvisorie.

6. Tutti i materiali di risulta, devono essere immediatamente trasportati, con oneri a carico dell’Appaltatore, alle pubbliche discariche, onde evitare, previo consenso della Direzione dei Lavori, accatastamenti in cortili, solai, scantinati, ecc..

**ART. 12**

**PRESCRIZIONI VARIE - RESPONSABILITA**

1. L’Appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, è soggetto all’esatta osservanza di tutte le prescrizioni, leggi, norme, decreti, regolamenti e circolari, attualmente vigenti e quelli che potranno essere emanati durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza alle opere oggetto dell’appalto.
2. L’Appaltatore deve dimostrare di disporre, entro 30 gg. dall’aggiudicazione, di un ufficio attrezzato di un telefono, di un fax e di una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni.
3. La Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare, motivatamente in qualunque momento, l’allontanamento dai cantieri di qualsiasi operaio od impiegato della Ditta, compreso il rappresentante tecnico di cui all’art. 6, senza che l’appaltatore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.
4. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuta, necessaria per l’esecuzione dei lavori è a carico dell’appaltatore.
5. Qualora sia necessario l’impiego di manodopera di officina o di laboratorio, per lavori non eseguibili in cantiere, l’entità di tale manodopera deve essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori prima dell’esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione dei Lavori di effettuare o fare effettuare sopralluoghi allo scopo di accertare l’attendibilità della concordata quantità di manodopera.
6. Ai sensi della Legge n. 55 del 19.3.1990 l’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori. E altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
7. L’Appaltatore è sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai propri dipendenti.
8. L’Appaltatore deve sempre e comunque garantire la reperibilità dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ogni giorno lavorativo.
9. Gli ordinativi telefonici sono confermati per iscritto il primo giorno lavorativo seguente, con le modalità di cui all’art. 16 e successivi.
10. E vietato prolungare l’orario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere e comunque oltre le ore 17.00, salvo diverso accordo con la Direzione lavori, ad esclusione del servizio di reperibilità.
11. I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, **devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia**, riportante la denominazione del datore di lavoro e le generalità del lavoratore (cognome e nome);
12. In considerazione del tipo di servizio che l’amministrazione deve svolgere occupandosi della manutenzione della rete stradale urbana ed extraurbana e di quanto detto all’art. 1, l’appaltatore deve garantire una capacità lavorativa tale da poter eseguire contestualmente lavori relativi a più ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima tipologia di intervento ed emessi senza l’indicazione dell’urgenza.

**ART. 13**

**PREZZI**

1. I prezzi contenuti nell’elenco prezzi sono fissi ed invariabili e comprensivi di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere provvisionali, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte e di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto non dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato.
2. Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’impresa alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.
3. La percentuale di ribasso offerta in sede di gara è unica ed è applicata a ciascun prezzo indicato nel prezzario della Regione Sicilia in vigore (anno 2013) nonché ai prezzi di nuova formazione. Sulla base di tali prezzi è effettuata la liquidazione delle opere eseguite.
4. Alla mano d’opera necessaria per i lavori in economia, i prezzi da applicare sono quelli del contratto provinciale di lavoro (retribuzione + oneri assicurativi e previdenziali) in vigore al momento dell’esecuzione del lavoro, maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili e la variazione percentuale di ribasso è applicata sull’aliquota di maggiorazione del 24,30%. Sarà cura dell’impresa trasmettere alla Stazione Appaltante il costo orario della mano d’opera in vigore, prevista dal contratto provinciale di lavoro.
5. Esclusivamente nel caso di lavori in economia, l’applicazione delle percentuali di aumento per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, è fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini.
6. Si ribadisce che in nessun caso, sia per lavori a misura sia per lavori in economia, sono applicate aliquote di maggiorazione anche ove previste da prezziari diversi da quello della Regione Sicilia.
7. Qualora si dovesse far ricorso a prezzi di opere non contemplate nel prezzario posto a base di gara, gli stessi sono desunti, ove possibile, dal suddetto prezzario mediante la formulazione di nuovo prezzo. Ove ciò non fosse possibile, essi sono desunti mediante analisi prezzi.
8. Il verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, è approvato dal Responsabile del procedimento.

**ART. 14**

**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI LAVORO**

* + 1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro le tubercolosi; il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all’art. 36 dello stesso a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.
    2. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
    3. L’appaltatore é, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
    4. In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’amministrazione medesima comunica all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti in corso.
    5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa appaltatrice non può opporre eccezioni all’Ente appaltante né ha titolo al risarcimento dei danni.
    6. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato dimostrato provveduto all’adempimento dei citati obblighi.

**ART. 15**

**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

1. E a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull’uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.
2. In considerazione del fatto che il lavoro si svolge per interventi singoli per i quali verrà emesso specifico ordine, previa una più precisa progettazione esecutiva, la ditta potrà essere invitata alla redazione del piano sostitutivo di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008, a cura e spese dell’impresa, in concomitanza all’ordine di ogni singolo intervento. Sul piano di sicurezza non può influire il ribasso d’asta. Sarà specificata la somma destinata alla sicurezza per ogni singolo intervento.
3. La Ditta è tenuta al rispetto del piano stesso e può proporre ed apportare modifiche e miglioramenti senza poter richiedere ulteriori compensi.
4. Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore costituiscono cause di risoluzione del contratto.
5. In ogni caso è a carico dell’appaltatore e sua responsabilità il rispetto delle normative vigenti. In particolare l’appaltatore deve, durante l’esecuzione dei lavori, adottare tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne tiene sollevato ed indenne l'Istituto.

**ART. 16**

**ESECUZIONE DELLE OPERE**

1. L’Appaltatore è responsabile della esecuzione dei lavori, della qualità dei materiali impiegati, dell’efficienza dei mezzi d’opera forniti, nonché dell’andamento dei cantieri.
2. Tutte le opere devono essere eseguite a regola d arte e tutti i materiali devono essere delle migliori qualità sotto ogni aspetto e devono presentare tutti i caratteri di bontà inerenti a ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a totale carico dell’appaltatore, delle opere e delle provviste riscontrate mal eseguite o di scadente qualità.
3. Tutti i materiali sono misurati al momento del loro collocamento in opera; inoltre i materiali usati che vengono sostituiti restano di proprietà dell’Appaltatore che può asportare solo dopo l’autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori che ne abbia riconosciuta la non utilizzabilità.
4. L’Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di verifica e di applicazione delle penali, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, in qualsiasi momento anche posteriore all’esecuzione delle opere e fino al termine del contratto.

**ART. 17**

**TEMPO DI ESECUZIONE - PENALE PER RITARDO**

1. L’Appaltatore deve garantire l’inizio dell’intervento, da effettuarsi durante la settimana lavorativa dalle ore 8.00 alle ore 17.00, salvo diverso accordo con la Direzione Lavori o con il Responsabile del Procedimento:
   * entro 2 ore per gli interventi di somma urgenza;
   * entro le 12 ore lavorative successive alla conferma dell’ordine per opere espressamente indicate come urgenti;
   * entro le 48 ore lavorative per tutte le altre.

Termini diversi possono essere fissati dalla Direzione dei Lavori in sede di ordinazione dei lavori.

1. Previo accordo con la Direzione Lavori è possibile, qualora ritenuto necessario, svolgere i lavori il sabato mattina, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
2. Il termine per l’ultimazione del singolo intervento sarà fissato nell’ordine di lavoro.
3. Per ritardato inizio e ritardata ultimazione dei lavori viene stabilita una penale pari al 5% dell’importo di ogni ordine inevaso, per ogni giorno di ritardo sul termine assegnato dai singoli ordinativi per l’esecuzione dei lavori, con un minimo di €.50,00/gg .
4. Tali penalità sono detratte, senza formalità alcuna, con deduzione dall’importo del consuntivo dei lavori cui la penale si riferisce.
5. All’Appaltatore che non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di negligenza, o inopportunamente sospenda o ritardi l’esecuzione dei lavori, o quando l’Amministrazione e per essa anche la Direzione dei Lavori riscontri una cattiva esecuzione degli stessi (per una percentuale superiore al 5% dei lavori eseguiti) viene intimato, a mezzo di lettera raccomandata R.R., o fax ad ottemperare alle prescrizioni del presente capitolato. l’Amministrazione, ove l’Appaltatore nei cinque giorni successivi a detta intimazione non vi ottemperi, prende possesso dei lavori, affidando ad altri il rifacimento e/o la prosecuzione dei lavori.

**ART. 18**

**MODALITA PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, alle condizioni e prezzi contrattuali, tutti i lavori di manutenzione finalizzati alla conservazione e riparazione degli elementi d opera esistenti.
2. Dato il carattere dei lavori, riguardanti opere di manutenzione in stabili occupati dai rispettivi utenti, l’appaltatore nell’esecuzione delle opere è tenuto alla massima sollecitudine possibile, all’impiego di personale fidato e qualificato professionalmente, al fine anche di ridurre al minimo i possibili disagi ai dipendenti dell'Istituto.
3. Nel caso si renda necessario eseguire, per ragioni di integrazione tecnica e temporale, opere di categoria diversa da quelle previste dal contratto, l’Appaltatore su ordine della Direzione dei Lavori, deve accettarne l’esecuzione con applicazione dei prezzi d’elenco delle categorie corrispondenti e con lo stesso ribasso d asta del contratto principale, intendendo in questo compreso l’onere dell’eventuale subappalto che deve essere previamente autorizzato, in armonia alla vigente normativa in materia che a tal fine espressamente si richiama.
4. Per esigenze di natura straordinaria l’Amministrazione, può affidare all’Appaltatore l’esecuzione di lavori, anche in lotti differenti da quello aggiudicato, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.

**ART. 19**

**CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE**

1. I lavori sono disposti dal Responsabile del Procedimento su proposta del Direttore dei Lavori o suo delegato, mediante ordinativo scritto, opportunamente firmato anche dal medesimo Direttore dei Lavori e dall’appaltatore, per conferma degli adempimenti nei termini di cui all’art. 17. L’Amministrazione si riserva di indicare all’appaltatore il soggetto o i soggetti che sono abilitati all’emissione degli ordinativi. All’ordinativo può essere allegato o un computo metrico estimativo definitivo o, come prescritto in precedenza, una richiesta di preventivo all’appaltatore, redatti dallo stesso D.L. e le eventuali ulteriori prescrizioni tecniche ed esecutive.
2. Al Direttore dei Lavori è affidata la direzione tecnico - amministrativa degli interventi. Ad esso compete il controllo in corso d’opera e la certificazione della regolare esecuzione.
3. Nessuna opera può essere iniziata dall’Appaltatore senza ordinativo scritto (anche via fax) da parte del Direttore dei Lavori o suo delegato e che riporti l’approvazione del Responsabile del Procedimento.
4. Durante i turni di reperibilità e nei casi di particolare urgenza gli ordini potranno essere impartiti via telefono e dovranno essere confermati tramite fax il primo giorno lavorativo utile.
5. Nelle ventiquattrore successive alla completa esecuzione dei lavori ordinati, l’appaltatore comunica al Direttore dei Lavori l’avvenuta ultimazione degli stessi.
6. L’Appaltatore, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in unica soluzione alla Direzione dei Lavori, i consuntivi di tutte le opere compiute nel mese precedente ed elencati come nell’allegato modello di S.A.L. riepilogativo su supporto magnetico in formato Microsoft Excel. In tale modello l’impresa deve elencare tutti gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e specificare, per gli ordini non consuntivati, le motivazioni per i quali i lavori non sono stati ultimati. Tali ordini verranno inseriti nel successivo S.A.L. con specifico richiamo.
7. Per interventi che richiedono un tempo di esecuzione maggiore di 30 gg. può essere presentato il consuntivo parziale entro il 15 di ogni mese, relativamente alle opere realizzate. A lavori ultimati verrà emesso il consuntivo finale che, previo accertamento della regolare esecuzione, verrà liquidato e saldato.
8. Qualora dopo 30 giorni dal completamento delle opere non fosse trasmesso il relativo consuntivo verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo dell’ordine, per ogni giorno di ritardo dal termine dei 30 giorni, con un minimo di 25,00.
9. Gli importi dei lavori consuntivati, completi di tutti i giustificativi di spesa ( acquisti, smaltimenti nelle discariche autorizzate ecc..) saranno riportati sul’registro di contabilità così come verificati dalla D.L. Eventuali contestazioni da parte dell’Impresa potranno essere esplicitate unicamente mediante opportune riserve sul’registro di contabilità.
10. I consuntivi, numerati progressivamente dall’impresa, saranno redatti in 4 copie, dovranno essere compilati in ogni parte e dovranno contenere: n. ordinativo, data dell’intervento, località, edificio, descrizione dell’ordine.
11. Nei successivi 30 gg. la Direzione dei Lavori deve provvedere al controllo e conseguente contabilizzazione dei consuntivi di cui al precedente comma 5. Entro 30 gg. dall’emissione del SAL verrà emesso certificato di pagamento.
12. Ai consuntivi deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell’autorizzazione ad eseguire lavori in economia;

- eventuali dichiarazioni di conformità ove richieste dalle Leggi vigenti.

1. In assenza dei documenti sopra citati non si procederà alla liquidazione dei consuntivo.
2. La liquidazione dei lavori avviene mediante contabilizzazione a misura.
3. Si ricorre alla liquidazione in economia solo in casi eccezionali, autorizzati di volta in volta dal Direttore dei Lavori, per interventi che si riferiscono a piccole riparazioni o sistemazioni di parti limitate. Non saranno liquidate prestazioni in economia decise unilateralmente dall’impresa.
4. Qualora nello stesso ordinativo sia prevista l’esecuzione di una serie di piccoli lavori singolarmente inferiori ai minimi sopra indicati, ma complessivamente superiori ai minimi stessi, i lavori devono essere liquidati a misura in base alla somma delle misure effettive.

**ART. 20**

**PAGAMENTI**

1. La contabilizzazione delle opere viene effettuata secondo i criteri di cui all’art. 19:
   1. l’Appaltatore, entro il giorno 15 di ogni mese, deve presentare, in unica soluzione, alla Direzione Lavori, i consuntivi delle opere compiute nel mese precedente come previsto dall’art. 19, comma 6. Non sono ammessi ritardi ingiustificati nella presentazione dei consuntivi, compilati su modelli forniti dalla D.L. ed elencati nel modello di S.A.L.
   2. Entro i successivi 30 gg., la Direzione Lavori deve provvedere al controllo e conseguente contabilizzazione dei consuntivi di cui al precedente comma.
2. Eventuali consuntivi in contestazione vengono contabilizzati nel S.A.L. successivo.
3. Entro 30 gg. dall’emissione del SAL vengono emessi i certificati di pagamento relativi alle fatture che verranno emesse dall’Appaltatore.
4. La Direzione Lavori, prima dell’emissione del certificato di pagamento delle opere, acquisirà il DURC.
5. Nel caso di subappalto è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro 20 gg dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista , con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

**ART. 21**

**VARIAZIONE DELLE OPERE**

1. L’Appaltatore nell’esecuzione delle opere è tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni della Direzione dei Lavori e non può quindi variare l’ordinativo senza autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.
2. Se durante l’esecuzione dei lavori definiti dall’ordinativo, l’appaltatore rileva la necessità di alcune varianti od ampliamento, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, che se le ritiene giustificate, provvede a far integrare l’ordinativo richiedendo le autorizzazioni necessarie.
3. Eventuali varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori non sono pertanto ammesse a consuntivo, salvo che l’amministrazione accetti motivatamente tali opere, riconoscendone l’utilità.
4. Le variazioni dell’importo contrattuale in aumento devono essere contenute nei limiti di cui all’art. 132 del Codice.
5. L'appaltatore, qualora ritenga che un'opera, così come prevista nella progettazione o nell'ordine, non risulti conforme alle normative vigenti, è obbligato ad informare la stazione appaltante la quale si riserverà di accettare le integrazioni o modifiche richieste.

L’amministrazione si riserva la facoltà di ridurre le opere e quindi il corrispettivo, nel loro complesso, per un ammontare pari al 20 % dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore possa richiedere indennizzi o danni di alcun genere.

**ART. 22**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE**

Il contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano le seguenti condizioni:

* 1. Comportamento fraudolento nei confronti dell’Amministrazione;
  2. Accertate incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione dei Lavori e che compromettano l’esatto adempimento della obbligazione;
  3. Ritardi e negligenze gravi reiterate dell’Appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori con ordini di servizio rimasti ineseguiti;
  4. Invio da parte della D.L. o del RUP di più di 3 richiami di cui all’art. 31 punto 5.

L’Appaltatore è responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che derivassero all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei medesimi, si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all’Appaltatore o sul’deposito cauzionale.

**ART. 23**

**DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

1. Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro 5 giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.
2. Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto, cioè i prezzi depurati del ribasso d asta.
3. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma del DPR n. 207/2010, art. 163.
4. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero risultare alterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti.
5. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti per causa di forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali é tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d arte o le prescrizioni della Direzione dei lavori.

IL R.U.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_